



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-02-2013 (punto N 17 )**

Delibera

N 88

del 12-02-2013

*Proponente*

RICCARDO NENCINI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile LUIGI IZZI*

*Estensore ROBERTA DESERTI*

*Oggetto*

Modifica della deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2012, n. 32, ai sensi dell'articolo 111, comma 5 ter, della l.r. 68/2011

*Presenti*

ENRICO ROSSI

LUCA CECCOBAO

SALVATORE ALLOCCA

ANNA MARSON

ANNA RITA BRAMERINI

GIANFRANCO SIMONCINI

*Assenti*

RICCARDO NENCINI

STELLA TARGETTI

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

CRISTINA SCALETTI

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, recante “Norme sul sistema delle autonomie locali” e sue modifiche e integrazioni”;

Visto, in particolare, l’articolo 45 della l.r. 68/2011, che istituisce un fondo di anticipazione per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie delle unioni di comuni e a esigenze di riorganizzazione dei flussi finanziari tra unioni di comuni e comuni associati, demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2012, n. 32, recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per la gestione del fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni di comuni, a norma dell’articolo 45, comma 4, l.r. 68/2011”;

Considerato che, a norma dell’articolo 111, comma 5 ter, della l.r. 68/2011, nell’anno 2013, alle province succedute alle comunità montane estinte si applicano le disposizioni dell’articolo 72, comma 4, della medesima legge;

Ritenuto, pertanto, di integrare le disposizione dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 2012;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 31 gennaio 2013;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. Dopo il punto 6.3, del paragrafo 6, dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2012, n. 32, è aggiunto il seguente:  
“6.4 Nell’anno 2013 le domande di accesso al fondo di anticipazione, presentate dalle province succedute alle comunità montana estinte, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 72, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011, hanno priorità rispetto alle domande presentate dalle unioni di comuni. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da un atto adottato nelle forme previste dall’ordinamento della provincia, che deve espressamente indicare la somma che la provincia richiede e il termine entro il quale provvederà al rimborso alla Regione, non superiore a trentasei mesi dall’erogazione del finanziamento, a norma dell’articolo 45, comma 3, della legge regionale n. 68 del 2011. In caso di mancata restituzione nel termine stabilito, la Regione procederà a compensazione nei confronti della provincia, ai sensi dell’articolo 45, comma 5, della legge regionale n. 68 del 2011. Se le risorse non sono sufficienti a garantire la copertura dell’intera somma richiesta da ciascuna provincia, questa è ridotta proporzionalmente.”.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile  
LUIGI IZZI

Il Direttore generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA